ANGELO RAFFAELE LATAGLIATA (1)

Siamo qui riuniti oggi per ricordare insieme il nostro Lello Latagliata, immaturamente scomparso or è poco più di un anno, dopo le settimane di quotidiana angoscia che precedettero quell'immenso dolore: dolore dei suoi cari, innanzi tutto, della signora Emma e dei figliuoli Roberto e Mirta, del fratello e della sorella amatissimi Francesco e Franca, dei congiunti tutti, ma anche degli amici e degli allievi che ebbe numerosissimi, così come era naturale che fosse per un uomo dal temperamento così ricco di umanità, di intelligente bontà, di innata gentilezza dell'animo e del tratto. Anche gli studenti, pure in quella confusione di uomini e di interessi che caratterizza le nostre grandi Università, la romana «Sapienza» in particolare, rimasero dolorosamente colpiti dalla repentina scomparsa di un professore che notoriamente tanto dava di se stesso, sempre presente agli esami affollatissimi, pronto a concedere una tesi di laurea e a seguirla, a sostituire un collega, a fornire un consiglio e un aiuto. E con loro rimase contristato e come deprivato il personale universitario, che per mio mezzo reca il suo pensiero all'amato direttore dell'Istituto di diritto penale di quella Facoltà di giurisprudenza.

Questa nostra riunione ha luogo in Napoli, l'Università dove Angelo Raffaele Latagliata compì i suoi studi di giurisprudenza e si laureò, dove fu assistente volontario prima di Petrocelli, poi mio e poi di Remo Pannain, dove esercitò la libera docenza in diritto penale, dove insegnò come professore ordinario per oltre otto anni, e che soprattutto tanto amò. La stessa casa in Capri, dove andava con i suoi cari in ogni momento anche breve di riposo o di ritiro che gli fosse consentito, contribuisce a confermare questa testimonianza d'affetto per Napoli, il suo territorio, le sue tradizioni.

Una commemorazione esige anzitutto una sia pur rapida notizia della provenienza, della nascita, della famiglia, dei primi anni della formazione della persona onorata.

Angelo Raffaele Latagliata nasce a Taranto, il 6 novembre 1931, nel palazzo avito, prospiciente la piazza che porta il nome della sua famiglia.

Il padre, avvocato Giuseppe Latagliata, è una figura di spicco della città pugliese, ove ricopre cariche di prestigio; la madre, Maria Cosa, per la quale

⁽¹) Discorso commemorativo tenuto nell'Aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli il 24 ottobre 1991; pubblicato in appositi documenti dell'Università, Napoli, 1991.

Angelo Raffaele avrà sempre una devozione e un affetto straordinari, è un'insigne pianista e concertista, diplomatasi con il Prof. Cesi al Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli.

Sin dai primi studi Latagliata si distingue per la brillantezza e la vivacità d'ingegno, tanto da meritarsi diversi attestati di lode e di buona condotta; dopo aver frequentato le scuole medie e il ginnasio, consegue nel 1948, presso l'Istituto «Archita» di Taranto, la licenza liceale con un anno di anticipo rispetto ai suoi coetanei, in virtù del passaggio direttamente effettuato dalla V ginnasiale alla II liceale, risultando il primo del corso.

Si iscrive al corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli, già frequentata dal padre e dallo zio; durante il corso si fa subito notare per un'esercitazione scritta di diritto penale disposta dal prof. Biagio Petrocelli sul tema dell'eutanasia, affrontando gli aspetti non solo giuridici, ma anche morali e religiosi del problema (anche oggigiorno tra i più attuali e tormentosi), tanto da essere chiamato, ancor prima di aver terminato il corso di laurea, come assistente volontario presso la cattedra di «Filosofia del diritto».

Dopo aver superato gli esami del corso con il massimo dei voti e la lode, si laurea appena ventenne il 17 luglio 1952 ottenendo il massimo punteggio e la lode. La discettazione ha per relatore il prof. Biagio Petrocelli, ed è una tesi sulle presunzioni di reato nel diritto penale italiano. Tema affascinante per uno studioso e tale da mettere il valore del candidato veramente alla prova.

Nel 1955, ventiquattrenne, vince, classificandosi al primo posto nella graduatoria, il concorso per la Magistratura; esplica le funzioni di magistrato sino al 1966, dapprima come giudice istruttore presso il Tribunale di Sala Consilina, poi come Pretore dirigente la Pretura di Calabritto ed infine come giudice a latere presso la I Sezione civile del Tribunale di Napoli.

È nominato assistente volontario presso la cattedra di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli il 1º marzo 1957, esattamente un mese dopo l'inizio del mio insegnamento su tale cattedra, dove ebbi l'onore di succedere al prof. Petrocelli, nominato giudice costituzionale. Nel 1959, a 28 anni, consegue la libera docenza in diritto penale, classificandosi al primo posto *ex aequo* con un altro concorrente, il Prof. Marco Siniscalco, oggi valoroso maestro dell'Università di Torino.

Nel 1961 Latagliata è chiamato come professore incaricato a tenere l'insegnamento del Diritto penale nell'Università degli Studi di Chieti «Gabriele D'Annunzio», presso la sede di Teramo.

Intanto si sviluppa in modo fecondo e vigile la sua produzione scientifica, della quale più oltre diremo. Dopo avere ottenuto un unanime giudizio di maturità scientifica e didattica nei concorsi universitari per Camerino del 1962 e per Messina del 1964, Latagliata vinse quale primo ternato il concorso a professore straordinario del 1965. La Commissione giudicatrice unanime ne pone in rilievo le doti di originalità, l'assoluta padronanza della materia, l'impegno metodologico ed una coerenza scientifica sorretta da una ineccepibile aderenza al diritto positivo e alla sua interpretazione.

Dal 1966 egli viene così chiamato come titolare a Teramo, dove dal 1967 al 1971 (anno della sua chiamata a Napoli) è direttore dell'Istituto di diritto penale.

A Teramo, come professore incaricato, tiene altresì il corso di Sociologia nella Facoltà di Giurisprudenza; e lo stesso incarico gli viene poi conferito anche per il corso di laurea in Scienze Politiche. Dall'ottobre del 1965 è membro del Comitato Tecnico dell'Università di Teramo, carica che ricopre sino all'ottobre del 1972, dapprima come Segretario e poi, per la Facoltà di Giurisprudenza, come Presidente. Quando avviene il riconoscimento della Facoltà di Scienze Politiche, Latagliata è presidente del Comitato Tecnico del relativo corso di laurea. In queste qualità Latagliata concorre alla soluzione di difficili problemi e alla formazione di un nucleo di valorosi docenti, che faranno onore alla facoltà teramana per impegno didattico ed attività scientifica.

Di recente il professore Franco Coppi, docente con Latagliata nella Facoltà romana e come lui proveniente da quella teramana ha rievocato a Teramo, in una riunione organizzata sia da quel Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dall'Università Gabriele D'Annunzio, non soltanto la personalità scientifica del Nostro, ma quanto egli fece per la formazione in quella Facoltà di un forte nucleo di docenti che la hanno onorata in varie materie con la loro attività di studiosi.

A decorrere dal 1º marzo 1971 Angelo Raffaele Latagliata, dopo i dieci anni di Teramo, viene chiamato per trasferimento alla cattedra di «Istituzioni di diritto e procedura penale» della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli; e a decorrere dal 1º novembre 1972 presta servizio anche presso la corrispondente cattedra della Facoltà di Scienze Politiche.

Nel frattempo è divenuto professore ordinario con una relazione non meno lusinghiera delle precedenti, nella quale si riconoscono il proseguire della sua attività scientifica informata e rigorosa e le sue capacità interpretativa e dommatica inquadrate in una consapevole prospettiva storica e si mette in rilievo l'affermarsi della personalità di questo giovane penalista italiano anche in paesi stranieri, dove alcune delle sue monografie sono tradotte e diffuse con successo.

Dopo qualche anno dall'assunzione dell'insegnamento a Napoli comincia legittimamente a farsi strada l'idea di una sua candidatura ad una delle cattedre di diritto penale della Facoltà di giurisprudenza della «Sapienza» a Roma. Anche in quella Facoltà, come nelle altre, fin verso la fine degli anni sessanta la cattedra di diritto penale è una sola, così come quella di procedura penale. Né io, unico titolare dal 1960 al 1969, riuscii ad ottenere dall'allora Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonostante i miei sforzi e l'esistenza di due precedenti favorevoli in altre università, una cattedra di istituzioni di diritto penale. Solo nel 1969 le cattedre penalistiche romane diventano due, con la chiamata del prof. Tullio Delogu da Pisa. E nel 1974 diventano tre, con la chiamata del prof. Marcello Gallo da Torino. Qualche anno dopo, aumentati non tanto gli studenti che erano già numerosissimi quanto i posti di ruolo, comincia a porsi il problema di una quarta cattedra e ne viene deliberata l'istituzione. Vi sono non pochi aspiranti nobili e degni, taluno anche anziano, ma tutti sanno che il mio candidato è Latagliata. In un primo momento la Facoltà è perplessa, di fronte ad una divisione tra i penalisti proponenti. Poi l'orientamento verso Latagliata cresce. Si avvicina il 1979, anno del collocamento fuori ruolo del professore Delogu e viene compiuto un ultimo tentativo per ritardare la decisione, assumendosi l'opportunità di provvedere congiuntamente alle due cattedre che risulteranno vacanti dopo il 1º novembre. Riesco ad ottenere in Facoltà consenso sulla mia tesi ed il 25 giugno 1979 Latagliata su mia relazione viene chiamato per trasferimento alla 4ª cattedra di diritto penale della Sapienza. Nell'anno successivo, il posto lasciato libero dal collocamento fuori ruolo del prof. Delogu verrà occupato dal degnissimo e valoroso studioso professore Mario Spasari, e Latagliata passerà alla terza cattedra.

Il lavoro, per lui come per gli altri, non mancherà, neanche quando con il 1º novembre 1981, mutati gli ordinamenti universitari, io scelgo il regime di pieno tempo. Sono aumentati gli iscritti, le pretese, le necessità, cose che tutti conosciamo. Ed aumenteranno ancora, soprattutto per Latagliata, quando, pur essendo stata istituita una quinta cattedra per il professore Ettore Gallo (che peraltro sarà presto fuori ruolo prima come componente del Consiglio superiore della magistratura e poi come giudice costituzionale), nel 1983 Marcello Gallo ed io veniamo eletti senatori della Repubblica all'indomani di una improvvida legge che rende per i parlamentari obbligatoria quella posizione di «aspettativa» che prima era solo facoltativa. Da allora la fatica universitaria di Latagliata si accresce (dico la fatica perché l'impegno v'era sempre stato); ma raggiunge il suo apice quando nel 1985, collocato in pensione per limiti d'età il prof. Delogu, ad Angelo Raffaele Latagliata vengono affidate anche la direzione dell'Istituto di diritto penale (ciò che significa occuparsi anche, in certa misura, dei problemi della procedura penale che con i suoi tre titolari e suoi numerosi ricercatori fa capo allo stesso Istituto) e della Scuola di perfezionamento in diritto penale e criminologia. Eppure, nonostante un tal carico, Latagliata è sempre disponibile e sorridente. Tutti aiutano volentieri quel professore così gentile ed umano, che non si lamenta mai del proprio lavoro incessante. Al quale si aggiunge – lo dico anche per ricordare la stima della quale in tanti ambienti godeva – l'incarico di corsi di diritto penale e di procedura penale presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia e presso l'Istituto superiore di polizia, mentre prosegue la condirezione di periodici come «Giurisprudenza di merito» e la «Rivista di Polizia», nonché la presenza nei comitati scientifici d'altre riviste. Anzi, desidero ricordare che nel 1989, l'anno precedente al tragico evento, Latagliata fondò con il prof. Elio Palombi (al quale debbo l'integrazione cortese di tante notizie) la fondazione e direzione della Rivista penale dell'economia.

A questo punto, dopo i dati biografici e didattici, ritengo mio dovere, per onorare l'amico scomparso, dire qualche cosa della sua opera scientifica, illuminata nonostante le difficoltà prima dell'impegno in magistratura e poi dell'attività universitaria, da pari passione e da pari fede nel buono e nel vero.

Come per la maggior parte degli studiosi, la produzione di Latagliata ha inizio con alcuni studi minori: nella specie, sul risarcimento del danno da reato, sul contrabbando presunto, sulla sospensione condizionale della pena in rapporto al diritto di voto; e con voci per l'Enciclopedia del diritto delle quali lo pregai io stesso e nelle quali già ebbe a rivelarsi la sua ricca cultura non solo giuridica e una non comune capacità di penetrazione. Fondamentali, e tali da esigere un cenno sui rispettivi contenuti, sono tuttavia i primi due suoi volumi, il «Contributo allo studio della recidiva» del 1958 e «I principi del concorso di persone nel reato» del 1962. In ambo i casi si tratta di materie sulle quali si era esercitata pochi anni prima la mente di alcuni tra i migliori giovani penalisti italiani dell'epoca e sui quali pertanto l'impegno si presentava, a parte l'intrinseca e basilare importanza dei temi, come particolarmente importante. E in ambo i casi il contributo di Latagliata riuscì ad essere di alto valore, associando l'originalità delle impostazioni e delle soluzioni alla capacità interpretativa, al vigore dommatico e, in un certo senso, anche ad una sua filosofia del reato e della pena. Fondamentale in entrambi - come accadrà poi per le opere successive - la visione metodologica, la volontà di arrivare alla costruzione dommatica e alla sintesi della natura dell'istituto, trattato soltanto dopo avere preso attentamente per base il dato normativo ed essersene dato una interpretazione convincente, o almeno convinta. Forte anche - in particolare nel libro sulla recidiva - una sorta di tensione etica. La recidiva si stacca, come tale, dalle altre forme di reiterazione criminosa (pluralità di reati, reato continuato e via dicendo) e si presenta come il dramma individuale di chi, pur caduto nel reato e STORICA

rialzatosi o fatto rialzare attraverso l'esperienza traumatizzante del processo e della condanna, non riesce ad assorbire i valori positivi dell'ordinamento e infrange nuovamente la norma penale offendendo la collettività. Di qui la legittimità del giudizio sociale di una maggiore malvagità del soggetto e del conseguente aumento di pena; senza peraltro arrivare con questo ad aderire alla costruzione del compianto ed indimenticabile Dell'Andro che, avendo immerso la recidiva nella teoria della norma penale, la stessa aveva risolto in una forma particolare di colpevolezza, consistente nel tipico modo con cui «il già reo» vuole quel nuovo reato che è a sua volta infrazione di un nuovo e specifico divieto. Già ebbi in altre occasioni a formulare riserve sull'una e sull'altra di queste forti ricostruzioni; ma è certo che quella di Latagliata, che pur risale, come l'altra, ad un'epoca nella quale l'aumento di pena per la recidiva era per i delitti obbligatorio, avrebbe retto benissimo (e forse ancor meglio) alla prova con una reazione resa sempre facoltativa, come quella che abbiamo dal 1974, la quale permette di tener conto, fino all'estrema conseguenza della rinuncia all'aumento di pena, del diverso grado di disobbedienza e pertanto di una colpevolezza che può variare, quantitativamente come qualitativamente, da caso a caso.

Non mi è dato soffermarmi oltre in questo ricordo dell'importante volume se non per due brevissime constatazioni: la capacità (e volontà) del giovane autore di inquadrare l'istituto preso a studiare in un contesto molto più vasto, e dunque nell'intero sistema penale vigente; e il costante raccordo dell'elemento giuridico della trattazione con quello etico, così importante per il diritto penale. Sotto il primo profilo rimangono considerevoli le riflessioni di Latagliata sul pentimento in relazione alle presunzioni collegate agli istituti, per dir così antagonistici alla recidiva, del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, nonché, in via ancor più generale, sulla inclusione nelle rubriche dell'art. 133 della importanza della vita anteatta del reo; sotto il secondo, il collegamento del reato e della pena all'esperienza esistenziale del soggetto, al suo dovere di ricordare, al suo sentimento soggettivo di responsabilità. In ogni caso resta indissolubilmente legata a questa come ad altre sue opere una forte preparazione nel campo della psicologia e della filosofia.

Nella monografia sul concorso di persone nel reato Latagliata, appena trentenne, getta – se così si può dire – tutto il meglio di se stesso: non solo come vigoria intellettuale, non esente da forti spunti polemici, ma come traguardo al quale egli sentiva d'essere arrivato nella visione complessiva della responsabilità penale e dei suoi fondamenti e della costruzione da darsi all'istituto giuridico reato.

Punto centrale - o, se vogliamo - uno dei punti di partenza essenziali è la

decisa inclusione dell'elemento psicologico nella tipicità del fatto-reato: in via generale, e per quanto concerne la fattispecie plurisoggettiva in particolare. Concorrente non può essere colui che comunque contribuisce a determinare causalmente il fatto, ma soltanto chi del fatto stesso ha un pieno dominio ideologico, quale che sia poi la sua partecipazione materiale. «L'identità del reato - egli scrive - non scaturisce dalla sola confluenza causale delle condotte verso la produzione del medesimo evento, ma dalla coincidenza del contenuto della volontà di tutti i compartecipi: è anzi proprio questa unità dei singoli voleri a costituire l'unità del reato realizzato in concorso da più persone ed a determinare quindi l'allargamento della sfera della rilevanza giuridica penale anche a condotte che di per sé non rientrerebbero nell'attività di esecuzione in senso stretto». In questa e consimili affermazioni, che formano la parte centrale del libro (dove pure trovano coerente soluzione una serie di capitoli minori della difficile materia), Latagliata trova la conciliazione tra l'angoscioso interrogativo nascente dall'attribuzione di responsabilità a chi non sia coautore dell'azione tipica descritta nella singola norma incriminatrice e l'insopprimibile realtà dell'uomo etico, che in tanto risponde delle proprie azioni in quanto è capace di orientare consapevolmente la propria condotta verso determinati valori. Così campeggia tra i responsabili penali di un fatto non soltanto chi ha voluto ed agito da solo, ma anche chi ha voluto concorrere a causare mettendo consapevolmente la propria condotta al servizio d'altri o associandosi ad altrui impresa o aggiungendo un frammento d'azione propria ad altri frammenti orientati verso lo stesso scopo. E qui rientra anche la responsabilità ex articolo 116 del codice italiano quando si sia affidata ad altri, rinunciando parzialmente alla propria signoria sulla condotta, l'iniziativa dell'esecuzione, addossandocisi responsabilità per ogni eventuale variazione dell'accordo originario.

Come ognuno intende, e molti dei benevoli ascoltatori sanno, questo libro di Latagliata è una esplicita adesione alla dottrina finalistica dell'azione, allora molto seguita anche in Italia, e proprio da una corrente di pensiero che in Italia aveva il suo fulcro in Napoli intorno a Dario Santamaria; ed è anzi – può dirsi (con certezza per quanto concerne la dottrina italiana) – l'opera più coerentemente e compiutamente condotta in materia di concorso di persone secondo i canoni della dottrina finalistica. In particolare domina anche in Latagliata quel ricorso impreteribile alle realtà ontologiche che ogni legislatore è chiamato a disciplinare, a quelle sachlogische Strukturen, che, come insegnava Hans Welzel, sono presupposto ed insieme limite invalicabile dell'opera di ogni legislatore.

Senonché, a questo punto, il richiamo alla polemica finalistica contro un di-

ritto asseritamente dominato da una visione causalistica ci fornisce l'occasione per ricordare un importante scritto recente del nostro amico, nel quale, un anno prima della sua scomparsa, proprio commemorando Dario Santamaria in una apposita giornata di studio presso l'Università di Salerno e in un discorso dedicato alla «situazione attuale della dottrina finalistica dell'azione», egli sente il bisogno di chiarire, pur ribadendo concetti già presenti in Welzel e in Santamaria, il rapporto di necessaria coesistenza tra finalità e causalità.

«Nel tentativo di ricostruzione – egli scrive – della struttura della condotta dell'uomo, come espressione tipica della sua esperienza pratica, non si può peraltro non ribadire che neppure questa diversa forma di determinazione del reale prescinde dal nesso di causalità, perché anzi presuppone tale causalità e si inserisce in essa al punto di doversi affermare che "la struttura finalistica riposa sulla causalità" dal momento che consiste appunto nel formare dall'alto, nel dominare, nel dirigere e dare impulso e significato ai fattori causali. E sviluppando più a fondo il proprio pensiero, Latagliata chiarisce qui un concetto che ritiene di fondamentale importanza: l'azione umana non è una autonoma forza di impulso causale del suo volere, non è a sua volta - come appare nelle dottrine positivistiche - un fattore causale da cui il movimento fisico deriva. La volontà inerisce invece - secondo una cultura più recente (il nostro si rifà qui particolarmente a Lersch) - in ogni azione, e perfino nello stesso atto del pensiero, ad una realtà naturale già data, che essa serve solo a dirigere e guidare in conformità delle concrete considerazioni di scopo, ma che in nessun caso crea come forza autonoma di impulso». «Il volere dell'uomo non costituisce mai la causa delle sue azioni, ma è capacità di scelta e di inibizione degli impulsi. Come scriveva Welzel, "la volontà non muove ma controlla, organizza, regola e dirige gli impulsi e prende uno di essi a spese degli altri". La causalità è sempre presente, conclude Latagliata, mentre la volontà vi è allorché le forze causali, che esistono prima ed indipendentemente da colui che agisce, vengono incanalate in una direzione prestabilita».

Così Latagliata riesce a mantenere, aggiornandola, fino alla prossimità – allora impensabile – alla fine della sua vita, quella fede nella concezione dell'azione finalistica, che ne aveva ispirato, e non solo dal punto di vista metodologico, le prime opere. Inoltre la sua posizione, qui potuta da me solo sommariamente richiamare, gli consente di continuare a postulare un concetto unitario di condotta, una siffatta concezione della volontà rispetto alla causalità attagliandosi perfettamente anche ai comportamenti omissivi e ai delitti colposi. La colpa: quel tema che sempre lo affascinò sino all'ultimo e al quale avrebbe voluto poter dedicare un suo ampio studio prima della fine della sua giornata mortale.

Ma è tempo di tornare a ricordare le altre due sue monografie, in particolare la terza, sulla desistenza volontaria, che in unione alle due precedenti gli valse nel 1965 l'ormai incontestabile vittoria concorsuale.

L'idea centrale di questo libro, vivace, intelligente e di lettura estremamente piacevole (almeno per i cultori della materia) è quanto mai semplice e del resto nota a tutti gli specialisti: la desistenza volontaria, che rende non punibile l'azione fino a quel momento commessa, non è né una causa estintiva della punibilità del tentativo né altra forma di annullamento della rilevanza penale della condotta tenuta dal soggetto fino al momento in cui questi recede dal suo proposito abbandonando l'attività intrapresa. Essa è invece un limite alla tipicità del fatto. Se c'è desistenza, non c'è tentativo. L'idea, ad enunciarla, sembra semplice e piana; ma la dimostrazione contenuta nel libro è ricca e complessa e si svolge in modo impeccabile. Anche qui rifulgono le capacità critiche dell'autore nei confronti di posizioni comunemente, o largamente, accettate (nella specie, l'idea politico-criminale del «ponte d'oro» a chi fugge, come nelle forme di ravvedimento operoso) e la capacità di una originale individuazione dei caratteri della fattispecie presa in esame: nel caso, la fattispecie del tentativo abbraccia anche un ulteriore elemento soggettivo, la volontarietà della causa che interrompe la condotta iniziata.

Ed anche in quest'opera domina il dato ontologico sulle scelte del legislatore, in quanto che non sarebbe quest'ultimo a determinare il valore della desistenza volontaria, mentre è proprio la fattispecie del tentativo ad essere incompatibile con la desistenza. Naturalmente – soggiunge testualmente il valoroso scrittore – questa considerazione non esclude l'eventualità che un ordinamento positivo non riconosca al recesso volontario un valore scriminante e gli attribuisca invece una rilevanza diversa e più limitata (facendone per esempio una semplice circostanza attenuante); ma in tal caso deve esser chiaro che si punirebbe a titolo di tentativo «non l'azione di tentativo (la quale manca se ricorre la desistenza dell'autore), ma soltanto l'intenzione manifestata dal soggetto in atti esterni».

Così pure sembra quasi inutile aggiungere che anche in quest'opera si ha una conferma dell'adesione di Latagliata alla dottrina finalistica dell'azione e della sua volontà di farne impiego nei più vari territori del diritto penale. Vi è nel suo libro una franca revisione del cosiddetto concetto naturalistico di azione, e precisamente nel senso che il colpevole, nel delitto tentato come in quello consumato, risponde sempre di un'azione e non soltanto dei meri atti volontari nei quali si sia manifestata la sua intenzione criminosa. Ancora una volta la qualità specifica dell'azione non è data dalla rilevanza causale della volontà, «ma da un decorso causale che si compie sotto il controllo della consapevolez-

za del soggetto, il quale non ne arresta lo sviluppo oggettivo perché ha concepito la previsione e l'intenzione di realizzare il fine perseguito». E più chiaramente: «fino a che l'uomo è ancora in condizione di esplicare il suo potere di intervento finalistico e di orientare le forze della natura attraverso concrete rappresentazioni di scopo, la sua non è ancora un'azione, perché gli resta sempre la possibilità di mutare proposito e di indirizzare i fattori causali in una direzione diversa interrompendo il processo eziologico di produzione dell'evento. L'azione si ha invece solo quando l'individuo non ha più il controllo del divenire causale, quando cioè le forze d'impulso, già istradate verso l'attuazione di un fine predeterminato, vengono nuovamente affidate alle leggi del loro sviluppo naturale; è in questo momento che per la prima volta l'intenzione soggettiva si trasforma in realtà oggettiva, enucleandosi come dato autonomo nel campo dell'esperienza giuridica, come fatto a sé stante che non appartiene più alla soggettività dell'uomo: in una parola come "azione"».

Di qui – sembra superfluo aggiungerlo, e comunque non è il caso di indugiare in ulteriori citazioni di singoli passi del volume – la profonda distinzione ontologica tra desistenza volontaria e ravvedimento operoso, dove invece l'uomo deve inserirsi in una serie causale non più da lui dominata per impedirne lo sviluppo causale.

Quest'opera di Angelo Raffaele Latagliata suscitò – com'è spiegabile – vivaci critiche, favorevoli alla tesi tradizionale, e all'opposto grandi entusiasmi. Certo si è, come già detto, che confermò in alto grado il valore dello studioso.

Per la promozione a professore ordinario Latagliata si volse verso altra tematica: quella della discrezionalità e delle circostanze del reato (fondamentali, tra quelle discrezionali, le attenuanti generiche), ponendo a contatto questa particolare categoria con l'istituto della prescrizione del reato: tema un tempo tabù, quando si pensava che solo le circostanze riconducibili ad una astratta e precisa previsione di legge potessero influire sul termine della prescrizione, mentre proprio in quegli anni cominciava ad affacciarsi una concezione opposta, che doveva poi divenire anche in giurisprudenza quella dominante. Ma si trattava di dare a questa una spiegazione razionale, convincente anche dal punto di vista del sistema e di una sua interna coerenza. Latagliata vi arriva, appunto, scavando nella nozione della discrezionalità, che altri illustri penalisti italiani avevano esplorato con successo, e riesce così a considerare tutte le circostanze discrezionali (le aggravanti non meno delle attenuanti) come circostanze del reato in senso proprio, soggette pertanto, anche sotto il rispetto della prescrizione, alle regole proprie delle circostanze definite.

Un'opera, questa quarta monografia del Nostro, di grande e decisivo rilievo anche per la pratica applicazione della legge.

Dopo i quattro suoi volumi fondamentali, l'attività scientifica di Angelo Raffaele Latagliata prosegue senza sosta, come è accaduto per molti, con interventi minori e dettati talvolta, più che da un genuino interesse proprio, dalla altrui richiesta o dall'occasione; ma sempre con impegno e responsabilità, con attento studio della norma, con vigile controllo del metodo, curando il perfetto raccordo tra istituti della parte generale e i reati della parte speciale e, quando il tema specifico lo comporta, con alto afflato morale. Tanti ne potrei ricordare, soprattutto nella vasta e complessa legislazione penale complementare, la quale negli ultimi due decenni non ha fatto che proporre problemi nuovi e profili prima quasi sconosciuti. Mi limiterò a menzionare i contributi in materia di leggi penali sull'inquinamento (alcuni in collaborazione con l'amico e collega Leonardo Mazza), sulla disciplina valutaria e su quella urbanistica, o in materia di circolazione stradale, di elettrodotti, di pubblica sicurezza. Né rimasero estranei a questa produzione i gravi problemi penalistici della lotta alla droga, al terrorismo, alla mafia. Negli ultimi anni anche i gravi e sempre tormentosi problemi dell'AIDS in relazione al mondo penitenziario e i trapianti d'organo incontrarono la vigile osservazione di Lello Latagliata.

Vorrei chiudere questi cenni ricordando il suo perdurante e penetrante interesse, anche come studioso di un diritto che conosceva in modo veramente completo, alla riforma penale e, più in generale, all'attività legislativa dell'ultimo cinquantennio. Al contributo dei docenti romani a questa attività è consacrata una sua relazione del 1988, pubblicata in «Giurisprudenza di merito».

So che per queste sue particolari doti, da me sperimentate all'epoca del tentativo di riforma della parte generale rimasto incompiuto in Parlamento negli anni dal 1968 al 1973, fui ben lieto di chiamarlo a far parte di quel ristretto comitato di studiosi che, appena nominato ministro di grazia e giustizia, costituii per predisporre, per l'ufficio legislativo del ministero stesso, un completo disegno di legge delega per un nuovo codice penale: questa volta, decisamente e senza mezzi termini, per la parte speciale come per la parte generale. Il lavoro ha raggiunto proprio negli scorsi giorni il suo termine e il nome del professore Latagliata resterà legato anche ad esso.

Amici e ascoltatori carissimi, mi avvedo di non avervi parlato di Latagliata come avvocato. Ma molti di voi lo ricordano come professionista esemplare, schivo e pieno di modestia, e tuttavia di altissimo valore: un valore al cui conseguimento avevano concorso l'esperienza di magistrato, la preparazione dello studioso, il rispetto per il prossimo e soprattutto le grandi doti morali ed umane. Di un solo episodio, tra i tanti che potrei ricordare, sento di dovervi parlare perché mi tocca personalmente e fu per me ulteriore prova della sua finezza e anche del suo coraggio.

STORICA

Volgeva l'anno 1981 ed io, avendo scelto il pieno tempo universitario che entrava in vigore il 1º novembre di quell'anno, dovevo lasciare tutte le cause sino allora affidatemi. Ve ne erano ovviamente di speciali, ed anche di specialissime. Tra queste emergeva il primo processo per il sequestro e l'assassinio del nostro non dimenticato collega Aldo Moro, processo nel quale avevo assunto la difesa dei familiari dell'ucciso costituitisi parte civile sin dal 9 maggio 1978, intervenendo con un consulente tecnico sin dal momento dell'autopsia. L'istruttoria aveva richiesto le normali cure ed anche alcune scelte, fatte in sia pur minima parziale autonomia (e non sbagliai) rispetto alle imputazioni elevate dal Pubblico Ministero. La situazione per i difensori delle parti civili non era tra le più tranquille, anche se ricordo d'aver trascorso negli anni precedenti momenti ben più densi di preoccupazione come difensore di fiducia o come difensore d'ufficio. Comunque, nel 1981 stava per cominciare il giudizio, con tutte le sue incognite ed anche con una certa particolare situazione tra i familiari dell'ucciso e il partito della Democrazia cristiana, che si era costituita con una propria difesa. Ci volevano coraggio, ed altre doti. Io ero incerto sulla persona a cui ardire di rivolgermi per una tal successione, fino a quando pensai a Latagliata. Accettò subito, senza un attimo d'esitazione, anche se sapeva che gli chiedevo molto e che forse rischiava molto. Poi la difesa di parte civile si accrebbe d'altri apporti, quali quello degli avvocati delle famiglie dei cinque assassinati del 16 marzo, una parte della famiglia Moro aggiunse il comune amico e collega Gaetano Contento e tutto si svolse senza inconvenienti particolari, almeno sotto quegli aspetti che potevano temersi. Ma il peso della lunga assistenza certo non mancò; né i sacrifici ad esso connessi. Chi sa quante cose la signora Emma potrebbe narrare di quel periodo, che io non ho mai saputo, anche se potevo intuirle. Con me Lello Latagliata non fece che rari accenni, solo perché portatovi da mie domande: così come era conforme al suo temperamento schivo ed altruistico e perennemente sorridente e al suo costume di far apparire leggere anche le cose più pesanti.

Mi sono lasciato andare a questo ricordo, che d'altra parte mi sembrava dovuto. L'attività professionale di Latagliata fu sempre encomiabile sotto ogni rispetto. In qualche momento mi sono domandato, fino all'ultimo anno, come facesse a conciliarla con un impegno didattico ogni ora più gravoso. Forse le sue forze risentirono di questo duplice peso, portato sempre con il sorriso sulle labbra, e tuttavia con la massima attenzione e la massima disponibilità.

Ho finito. È stato per me molto duro, così come lo fu nove anni fa nei confronti di Santamaria, commemorare un collega tanto più giovane, che era stato mio assistente, andando con ciò ancora una volta contro le leggi del tempo e della natura. Ma mi hanno aiutato Elio Palombi ed Ugo Pioletti, che qui desi-

Angelo Raffaele Latagliata

STORICA

dero ringraziare, e mi ha sorretto la forza dell'amicizia. Ed anche quella derivante da bellissimi ricordi: quello del viaggio in Argentina nel 1971, con Bettiol e Santamaria (viaggio già ricordato quando alla Facoltà di giurisprudenza di Napoli parlai di quest'ultimo), con Hans Welzel e Jürgen Baumann, con Marino Barbero Santos ed altri amici, alcuni ancor oggi carichi di fervore e di impegni, altri non più in questo mondo; e quella delle lezioni che egli volle organizzarmi nell'Istituto e nella Scuola da lui diretti quando io ero già fuori ruolo ed anzi, perfino; in aspettativa. Tra queste la mia «ultima lezione» nell'aula III della Facoltà romana il 26 maggio 1990 (avevo compiuto i 75 anni un mese prima). Fu una semplice, ma grande festa, da lui promossa ed organizzata pure in tanta urgenza di lavoro. Due mesi dopo egli era già stato colpito a morte; né mi sentii più di rivederlo, pur trepitando ora dopo ora, giorno dopo giorno.

Ora mi sembra di nuovo che Lello Latagliata sia qui tra noi e serenamente ci sorrida.